



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e, in particolare, l'articolo 65, che stabilisce le funzioni e i compiti spettanti all'Agenzia del demanio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, e, in particolare, l'articolo 24, comma 1, lettera c);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, e, in particolare, i commi da 162 a 170, che disciplinano la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la denominazione, l'allocatione, le modalità di organizzazione e le funzioni e il comma 106 che autorizza la spesa per le finalità di cui ai predetti commi in favore dell'Agenzia del demanio;

## DECRETA

### ART. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituita, presso l'Agenzia del Demanio, la *“Struttura per la progettazione”*, di seguito denominata *Struttura*, con il compito di provvedere, a richiesta, ai servizi di progettazione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## ART. 2 *(Organizzazione)*

1. L'Agenzia del demanio sulla base del proprio Statuto e delle norme di organizzazione, improntate a criteri di valorizzazione della professionalità e delle competenze specifiche, disciplina l'organizzazione della Struttura in conformità del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti.
2. La Struttura si articola in una Direzione Centrale di coordinamento con sede in Roma, istituita presso l'Agenzia del demanio, e in un numero, non superiore ad otto, di unità territoriali con funzioni operative, nonché di una Consulta di esperti di alto livello per la qualità della progettazione, composta da un numero massimo di cinque componenti.
3. L'Agenzia del demanio predispone appositi atti di indirizzo volti a individuare i settori prioritari di azione e le modalità operative degli interventi, sulla base dei fabbisogni degli enti interessati, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

## ART. 3 *(Funzioni)*

1. La Struttura, ferme le competenze delle altre amministrazioni, nonché le altre competenze comunque attribuite dalla legge all'Agenzia del demanio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, svolge le seguenti attività:
  - a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi di realizzazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
  - b) valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale, assicurando livelli di sicurezza e perseguendo standard qualitativi elevati, nella progettazione;
  - c) gestione delle procedure di appalto della progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
  - d) predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività; in particolare, nella progettazione delle nuove costruzioni, predisposizione di modelli innovativi e, ove possibile, modulari e ripetibili, che consentano l'ottimizzazione dei tempi e costi di realizzazione degli interventi, utilizzando le migliori tecnologie e materiali a disposizione, con particolare attenzione alla resistenza alle azioni sismiche e al contenimento dei costi e dei consumi energetici, con preferenza per la realizzazione di edifici ad energia quasi zero;
  - e) progettazione di lavori di riqualificazione sismica, energetica e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici;
  - f) verifica e validazione dei progetti sottoposti dagli enti competenti;
  - g) consulenza qualificata sulla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione di beni ed edifici pubblici.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. La Struttura, attraverso l'utilizzo delle opportune tecnologie, realizza il Fascicolo Informativo del Bene da progettare, altresì perseguendo il raggiungimento di un adeguato livello di conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico nonché di un'adeguata tempestività nella pianificazione degli interventi manutentivi.

## ART. 4 *(Modalità operative)*

1. La Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti.

2. Le convenzioni definiscono, tra l'altro, i compiti specifici della Struttura, le modalità di erogazione delle prestazioni a carico delle parti e i tempi di realizzazione degli interventi.

3. Nello svolgimento delle proprie attività, la Struttura può anche acquisire, per conto degli enti richiedenti, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse da quella richiedente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici e, in particolare, può promuovere l'indizione della Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, necessaria nei diversi stadi procedimentali.

4. La Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati, pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, per lo svolgimento delle proprie attività di cui all'articolo 3.

## ART. 5 *(Personale)*

1. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria spettanza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

2. Il personale della Struttura, fino a un massimo di trecento unità, è assunto, in base all'articolo 1, commi 165 e 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche in momenti diversi, con procedure selettive pubbliche svolte, secondo criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da cinque membri, di cui un membro esperto nei profili giuridico-amministrativi, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre ingegneri designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché un membro esperto nei profili giuridico-amministrativi in materia di appalti designato dal direttore dell'Agenzia del demanio, anche con funzioni di segretario.

3. Con riferimento al personale di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si procede mediante distacco o altro modulo organizzativo equivalente, per il tempo



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

necessario, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## ART. 6

*(Coordinamento con altre amministrazioni)*

1. L'Agenzia del demanio, in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce semestralmente le modalità per un'azione sinergica sulla base dei fabbisogni, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di beni ed edifici pubblici.
2. La Struttura, per il tramite delle proprie unità territoriali, cura i rapporti con gli enti territoriali, comprensivamente degli enti assegnatari del personale di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Al coordinamento delle funzioni e attività della Struttura di cui al presente decreto con la legislazione vigente e in particolare con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## ART. 7

*(Finanziamento e risorse)*

1. Per le finalità di cui al presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Roma, 15 APR, 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIREZIONE GENERALE  
 SEGRETERIA DI STATO  
 UFFICIO DEL DIRIGENTE PER IL RISCONTRO  
 E L'ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTALE  
 VISTO IL DISPOSITTO AL N. 1394/2019  
 DATA 30.4.2019  
 Sefi

CORTE DEI CONTI  
 UFFICIO CONTROLLO ATTI PAM  
 MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI  
 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 07 GIU. 2019  
 Reg. - Succ. n. 1190